

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

325^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1989

(Notturna)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodi-

pendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;	BATTELLO (PCI) Pag. 10, 21
«Legalizzazione della <i>cannabis indica</i> (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;	ZITO (PSI) 12
«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;	ONORATO (Sin. Ind.) 13, 32
«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;	* SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.) 14
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) Pag. 5, 29	MANCINO (DC) 16
CASOLI (PSI), relatore 5 e passim	MORO (DC) 17
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 5 e passim	* FABBRI (PSI) 18
* ACQUARONE (DC) 6	TORLONTANO (PCI) 22
COVI (PRI) 6, 13	* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) 25, 28
AZZARETTI (DC) 8	BOGGIO (DC) 25
FILETTI (MSI-DN) 8, 20	TEDESCO TATÒ (PCI) 26
CONDORELLI (DC), relatore 10	ALBERTI (Sin. Ind.) 27
	DE CINQUE (DC) 28
	MANCIA (PSI) 28
	SIGNORELLI (MSI-DN) 30
	* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 31
	SERRI (PCI) 32
	POLLICE (Misto-Verdi Arc.) 33
	FLORINO (MSI-DN) 33
	ROSATI (DC) 34
	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI
	MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1989 35
	N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 30 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Guizzi, Leone, Maffioletti, Nepi, Perugini, Pollini, Pulli, Santini, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Parisi, Pieralli, Rubner, Spitella, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale. Poli, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Seguito della discussione dei disegni di legge

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze piscotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Norme per la previsione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«**Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope**» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«**Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti**» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«**Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti**» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

L'articolo 15 è il seguente:

Art. 15.

1. L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (*Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*). -
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria precedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salvo in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 73 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole da: «la reclusione da uno a quattro anni» fino a:

«cinquanta milioni» con le altre: «la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire tre milioni a lire venti milioni».

15.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 73 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 6.

15.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Gli emendamenti si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, i relatori esprimono naturalmente parere contrario in quanto si tratta di una disposizione che tende di fatto ad escludere la punibilità delle cosiddette droghe leggere.

Il parere è parimenti contrario per quanto riguarda l'emendamento 15.1 in quanto la richiesta soppressione del comma 6 comporta uno stravolgimento del tessuto, della impostazione del disegno di legge governativo e in particolare delle disposizioni finora approvate.

I relatori ritengono di non dover aggiungere altro specificamente su queste disposizioni e tendono a richiamare l'Assemblea ad evitare ulteriori stravolgimenti nel senso che gli articoli finora approvati stanno dando il segnale che la maggioranza ormai è chiaramente orientata verso un regime che, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ribadire non essere un regime criminogeno, non essere un regime punitivo.

A me fa molto piacere aver sentito in particolare dal collega senatore Greco il riconoscimento esplicito che il regime sanzionatorio che prevede sanzioni tipiche non può essere eliminato nei confronti del tossicodipendente che commetta reati comuni. Si è finalmente ammesso che nei confronti del tossicodipendente - ove egli commetta reati comuni - non può essere accettato un regime diverso da quello riservato ai comuni cittadini: significherebbe, se passasse questo principio con il timore che la prigione è una prospettiva negativa ai fini del recupero, far transitare il principio che il tossicodipendente è praticamente esonerato da qualsiasi regime sanzionatorio per il solo fatto di essere tossicodipendente.

Per queste ragioni specifiche con riferimento agli emendamenti che sono stati illustrati e generiche in ordine allo spirito della legge, i relatori ribadiscono il parere contrario in ordine a questi due emendamenti.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

Per quanto riguarda il primo emendamento, non si tratta di agevolare l'assuntore di droga leggera, ma di sanzionare coloro i quali, attraverso i pubblici esercizi, agevolano l'impiego di droga; quindi la valutazione data

in Commissione, in relazione ad altre sanzioni penali di proporzione nel valutare la pena relativamente a questa fattispecie, il Governo non ritiene debba essere modificata. Per questo il parere è contrario.

Così anche per quanto riguarda un secondo emendamento che propone la soppressione del sesto comma, quello relativo alla chiusura dei pubblici esercizi. Il Governo deve dire che per ipotesi molto più lievi si prevede in altre disposizioni la chiusura del pubblico esercizio e quindi non si vede perchè in questa fattispecie questo provvedimento di natura amministrativa debba essere escluso. Non si tratta di un provvedimento automatico, ma discrezionale in relazione alla gravità del fatto che si è verificato e il Governo ritiene che il testo della Commissione debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è sottilmente più pericoloso di quanto non possa apparire poichè introdurrebbe una distinzione di fondo tra droghe pesanti e droghe leggere e quindi una qualche forma di agevolazione per lo stimolo all'uso di droghe leggere. Invece, tutta la filosofia e l'impostazione fondamentale del provvedimento al nostro esame è contraria all'uso di droghe, di qualsiasi droga. Il concetto di fondo che abbiamo già votato è quello relativo alla illiceità dell'uso di droga, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Si vuole evitare che attraverso una qualsiasi facilitazione, anche attraverso la diminuzione di pene per l'uso di droghe leggere, si invogli qualcuno che è lontano dall'uso di sostanze stupefacenti ad avvicinarsi alle stesse.

È sotto questa angolazione visuale che non possiamo che essere contrari all'emendamento in questione.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo repubblicano è contrario all'emendamento che vorrebbe ridurre le pene nei confronti di chiunque adibisce o consente di adibire un locale a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti, passando a pene più miti qualora si tratti di droghe leggere. Mi sembra invece che proprio nella formulazione proposta dal Governo sia indicata un'esatta proporzione tra le pene previste per le droghe pesanti (da tre a dieci anni, con una multa da lire 5 milioni a lire 20 milioni) e quelle previste per le droghe leggere (da 1 a quattro anni, con la multa da 5 milioni di lire a 50 milioni di lire).

Le Commissioni hanno tenuto conto di questa proporzione e credo che essa vada mantenuta, visto che l'emendamento propone pene troppo tenui. Infatti, l'illiceità dell'uso di droghe è stato già sancito e vale sia per le droghe pesanti, sia per le droghe leggere. Per questo il voto del Gruppo repubblicano sull'emendamento presentato dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

CORLEONE. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Art. 16.

1. L'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Aggravanti specifiche*). - 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71-bis della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore per uso non terapeutico;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale.

5. Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel comma 2, si applicano anche al reato previsto dall'articolo 72-bis».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 74 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «per uso non terapeutico».

16.1

AZZARETTI

All'articolo 74 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «di trenta anni di reclusione», con le altre: «dell'ergastolo».

16.2

MISSERVILLE, Signorelli, Filetti, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Molitanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia, Visibelli

Invito i presentatori ad illustrarli.

AZZARETTI. Signor Presidente, il nostro emendamento si illustra da sè.

FILETTI. Signor Presidente, l'emendamento 16.2 non ha bisogno di una particolare illustrazione. Mi limito solo ad osservare che si tratta di una ipotesi di reato di rilevantissima entità, dell'ipotesi cioè in cui ricorre l'aggravante specifica concernente l'adulterazione o commistione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. Attesa la rilevanza di un reato siffatto, a noi sembra che proprio in questo caso si debba comminare la pena dell'ergastolo, che peraltro, come sappiamo tutti, si sconta fino a 28 anni; la previsione di 30 anni potrebbe essere anche maggiore rispetto a quella dell'ergastolo.

Pertanto insistiamo per l'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. I relatori hanno testè presentato l'emendamento 16.3. Invito il segretario a darne lettura.

VENTURI, segretario:

All'articolo 74 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «consegnate» inserire le seguenti: «o comunque destinate».

16.3

I RELATORI

PRESIDENTE. Invito i relatori ad illustrarlo.

CASOLI, relatore. L'emendamento, signor Presidente, si illustra da sè, perchè è una formulazione più precisa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, poichè il testo dell'emendamento è ancora in distribuzione la pregherei di voler fornire qualche chiarimento.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento riproduce esattamente il testo dell'aggravante con riferimento ai minori, cioè prevede anche la fattispecie aggiuntiva della destinazione in qualunque modo effettuata. Si completa così la previsione della fattispecie, in modo che non sia esclusa alcuna previsione.

Abbiamo ritenuto opportuno integrare il testo dall'articolo proprio perchè non vi fosse alcun comportamento, comunque lesivo dei minori, che rimanesse escluso dalla previsione della norma: questo è lo spirito dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 16.1 mi rimetto all'Assemblea, tenendo conto che l'aggiunta delle parole «per uso non terapeutico», pur essendo esatta, risulta del tutto pleonastica. Si tratta infatti di un'aggravante di un fatto illecito. Nella previsione generale abbiamo stabilito che l'uso terapeutico costituisce una fattispecie lecita; conseguentemente i relatori non hanno nulla in contrario per l'accoglimento dell'emendamento suddetto, rimettendosi pertanto all'Assemblea, pur facendo osservare che si tratta di una precisazione meramente pleonastica e forse anche non in perfetta assonanza con lo spirito della norma. Essa prevede infatti un'aggravante e quindi deve necessariamente inserirsi in una fattispecie illecita, mentre tale non è quella dell'uso terapeutico.

L'emendamento 16.2 tratta del ripristino della sanzione dell'ergastolo. È ben noto che in sede di Commissione vi sono state discussioni piuttosto accese sul problema, non basate su schieramenti politici bensì sulla posizione che taluni Gruppi o taluni senatori individualmente hanno assunto in ordine ad esso. Ritenendosi che doveva essere dato un segnale di particolare attenzione verso questa fattispecie, è stata prevista la pena massima dei trent'anni di reclusione, ossia la pena più alta prevista dal provvedimento. Tuttavia, coloro che sostenevano l'opportunità della sanzione dell'ergastolo intendono attribuire ad esso il significato di segnale del massimo rigore, segnale che naturalmente dovrebbe essere modificato allorchè dovesse andare definitivamente in porto la proposta abolitiva dell'ergastolo. Di fronte a questa multipla validità di opinioni, i relatori si rimettono all'Assemblea, riservandosi naturalmente ciascuno di esprimere in sede di votazione a titolo personale il proprio orientamento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, penso che la dichiarazione del relatore di rimettersi all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 16.1 sia strettamente collegata all'emendamento 16.3, sul quale il Governo esprime parere favorevole. Si tratta di reintrodurre la fattispecie prevista dal vigente articolo 74 della legge n. 685 del 1975, che prevede l'aggravante non solo quando la droga viene consegnata al minore, ma anche quando essa è comunque destinata al minore. Il Governo ritiene che non vi sia ragione di restringere tale fattispecie quando si versa nell'ipotesi relativa ai minori. Pertanto il Governo

esprime parere favorevole sull'emendamento 16.3 e si rimette all'Assemblea per l'emendamento 16.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.2, relativo all'introduzione della pena dell'ergastolo, il Governo deve ricordare che nel disegno di legge da lui proposto era prevista tale sanzione che la Commissione ha ritenuto di eliminare. Il Governo deve rispettare la volontà della Commissione e quindi non può esprimere parere favorevole sull'emendamento, ma non può neanche ripudiare la propria posizione iniziale, espressa nel disegno di legge presentato; conseguentemente il Governo si rimette all'Assemblea sull'emendamento 16.2

CONDORELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI, *relatore*. Signor Presidente, a titolo personale il senatore Casoli si è espresso in senso contrario all'emendamento 16.2...

CASOLI, *relatore*. Mi sono rimesso all'Assemblea.

CONDORELLI, *relatore*. Io mi esprimo, invece, favorevolmente, giacchè secondo me si configura un delitto di strage.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Azzaretti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, l'emendamento è nel senso di sostituire al secondo comma dell'articolo 74 della legge n. 685 del 1975 le parole «di trenta anni di reclusione», con le altre «dell'ergastolo». Quindi il secondo comma verrebbe letto come segue: «Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi. La pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e)».

Quindi, al posto di «trenta anni» si dovrebbe leggere «ergastolo». In sostanza, si tratta di una proposta che tende a ripristinare un testo che dopo amplissimo dibattito - trasversale come si è detto, ma trasversale nel senso di essere stato sempre assistito da una profonda valutazione dei principi costituzionali in materia - era stato modificato.

Leggo dalla relazione che accompagna il disegno di legge delle Commissioni: «Giova precisare, per la vivacità della discussione che ha caratterizzato l'argomento, che il testo approvato dalle Commissioni riunite ha eliminato la pena dell'ergastolo comminata originariamente per la ipotesi più grave, e l'ha sostituita con quella di trenta anni di reclusione, sul presupposto che poteva darsi un segnale di massimo rigore prevedendosi la pena più alta tra quelle irrogate dalla legge in materia di traffico, senza peraltro confermare, in una nuova legge, la scelta della pena perpetua, per la abolizione della quale è in atto un serio dibattito in Parlamento e fuori».

Dirò di più: non è solo in atto un serio dibattito, ma sono già state presentate iniziative legislative. Anzi, un'iniziativa legislativa è stata posta all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera dei deputati e in questo stesso ramo del Parlamento è stato depositato ed annunciato all'Aula un disegno di legge per l'abrogazione dell'ergastolo, il quale reca in calce firme di senatori appartenenti a diversi schieramenti.

Ora, il problema è se abbia senso, dal punto di vista della generale prevenzione - parola che qui si è evocata abbondantemente quando si è parlato delle sanzioni nei riguardi dei tossicodipendenti - sostituire la pena di trenta anni con l'ergastolo nel momento in cui in primo luogo si sa benissimo che l'ergastolo, in pratica, non esiste, perchè si sa benissimo che già nel sistema esistono norme che rendono possibile per un condannato non morire in quel carcere dove è stato introdotto a seguito di una sentenza di condanna. Quindi, in pratica, l'ergastolo non esiste. Questa è la prima ragione per non essere attaccati ad una ipocrisia normativa che non ha più senso.

Pietro Cavallero, per fare un esempio, che ha compiuto plurimi omicidi, è stato recuperato alla società e vive a Torino. Mi scuso per questa citazione, ma potrei parlare di una persona qualunque: Pietro Cavallero è ormai inserito in settori vivi della società torinese e non più tardi di qualche giorno fa il principale quotidiano torinese «La Stampa» ha parlato di lui in termini positivi. Ci ricordiamo gli anni '60? I più vecchi sicuramente li ricordano. Ho fatto questo nome, ma ci ricordiamo che cosa questo nome ha significato per la storia della criminalità italiana? Orbene, non vedo perchè alla luce di questa esperienza non sia possibile rimuovere questa ipocrisia formale che noi vorremmo ripristinare in questo disegno di legge.

Capisco che da parte dei proponenti l'emendamento ci sia coerenza: non molti anni fa costoro volevano la reintroduzione della pena di morte nell'ordinamento, però non capisco chi invece si ispira ad altro sistema di valori e chi nutre radicata e profonda fiducia nelle capacità rieducative che comunque esistono nell'uomo e nella donna che delinquono.

In secondo luogo, reintrodurre qui l'ergastolo significherebbe squilibrare il sistema delle pene qual è oggi nel nostro codice. Noi sappiamo che l'ergastolo, una volta venuta meno la pena di morte, ha ormai appiattito in se stesso una serie disomogenea di reati. Fintanto che era vigente la pena di morte noi avevamo in primo luogo la pena di morte stessa, poi l'ergastolo, infine trenta anni di reclusione. C'era quindi una specie di docimologia: venuta meno la pena di morte, sull'ergastolo si sono appiattiti tutti quei reati per i quali un tempo era prevista la pena di morte. Oggi, se noi reintroducessimo l'ergastolo invece della pena di 30 anni di reclusione appiatteremmo sull'ergastolo una disomogeneità di comportamenti delittuosi. Per esempio, metteremmo vicino il colpevole e il condannato per strage

(Bologna, Piazza Fontana, di cui oramai non si sapranno più i colpevoli, «*Italicus*») con delinquenti condannati per questo reato che è grave ma ontologicamente non può essere reso omologo, assimilato ad un reato di così grande gravità come la strage o come l'omicidio pluriaggravato.

Allora, alla luce di queste due considerazioni di valore e di sistema, poichè qui non ci sono schieramenti dal momento che ci sono senatori ciascuno dei quali deve rispondere a se stesso e a nessun altro, nemmeno al partito, ma soltanto a se stesso, alla sua coscienza, ad un sistema di valori in cui crede, sono queste le ragioni per le quali andando oltre gli schieramenti che ci dividono qui, noi - perchè nelle Commissioni congiunte ci siamo fatti anche portavoce di questa esigenza - chiediamo che si voti al di là degli schieramenti, soltanto in base alle proprie profonde convinzioni, avendo di mira che il diritto è sistema di valori ed anche *hominis homini proportio*: qualsiasi elemento che squilibri ciò che di proporzionale deve essere tra pene e delitto va rimosso, anche se sollecitato da emergenze e da contingenze.

Alla luce di queste considerazioni io confido che la maggioranza che si era realizzata nelle Commissioni congiunte torni a realizzarsi qui, si isoli un tentativo di tornare indietro e si mantenga aperta la speranza ad una prospettiva di abrogazione della pena dell'ergastolo nel nostro sistema normativo in consonanza con disegni di legge che, come ho detto prima, sono stati presentati sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, intervenendo a titolo personale vorrei dire che la discussione di stasera in sostanza riproduce quella che si è svolta nelle Commissioni riunite giustizia e sanità quando incontrammo quest'argomento. Io allora non fui convinto dalle ragioni che alcuni colleghi addussero per sostenere l'opportunità di abolire la pena dell'ergastolo; devo dire che non vengo convinto nemmeno adesso dalle argomentazioni che abbiamo testè ascoltato dal senatore Battello.

Ritengo che il problema non sia oggi quello se mantenere o abolire la pena dell'ergastolo. Il senatore Battello ha detto che ci sono dei disegni di legge che vanno in questa direzione; quando questi disegni di legge verranno al nostro esame, signor Presidente, io voterò per l'abolizione della pena dell'ergastolo. Invece la pena dell'ergastolo al momento c'è, e allora il problema è di vedere se noi dobbiamo applicare questa, che è la massima pena prevista dal nostro ordinamento, al comportamento identificato dall'articolo che stiamo discutendo. Io ritengo di sì, e non sono per nulla d'accordo con il senatore Battello che in sostanza dice che mettere in commercio ingenti quantità di droga da parte di organizzazioni criminali e ingenti quantità di droga peraltro adulterata con le conseguenze che tutti sappiamo configura una fattispecie meno grave rispetto ad altre a cui noi applichiamo l'ergastolo. In questo si configura il mio dissenso, perchè sono personalmente e assolutamente convinto della necessaria omologazione tra questa fattispecie di comportamento e le altre fattispecie di comportamento che meritano, secondo il nostro ordinamento, l'ergastolo. Concludo, signor

Presidente, dicendo che mi sorprende, nel momento in cui vediamo la terribilità della guerra che dobbiamo sostenere contro i narcotrafficienti, il fatto che si insista su una tesi come quella sostenuta dal senatore Battello. Naturalmente pur essendo convinto delle cose che vi dico, non avrei proposto di tornare sull'argomento, ma siccome i colleghi del Gruppo del Movimento sociale hanno presentato questo emendamento e siccome il Governo dice che non può rinunciare alle convinzioni che esso stesso aveva espresso, non mi si può chiedere di rinunciare alle mie convinzioni e per questa ragione voterò a favore dell'emendamento del Movimento sociale.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anch'io in Commissione ho votato perchè fosse mantenuto il testo governativo che irrogava la pena dell'ergastolo. La giustificazione è che qui i fatti illeciti sanzionati sono particolarmente gravi, ed odiosi oltre che gravi, perchè non solo si tratta di colpire un narcotraffico di ingenti quantità, ma si prevede anche il concorso della circostanza aggravante di cui alla lettera e) dell'articolo 16, e cioè l'aggravante dell'adulterazione o commistione ad altre droghe, ad altre sostanze, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. Quindi si tratta di fatti particolarmente gravi, i più gravi previsti dalla normativa al nostro esame, fatti particolarmente odiosi che impressionano l'opinione pubblica proprio per gli episodi correnti a cui assistiamo di giorno in giorno. Ci sembra quindi giusto che sia prevista la pena più alta che è tuttora nel nostro ordinamento e cioè l'ergastolo.

Vorrei qui anche dire che questa non è l'occasione per combattere una battaglia ideologica nei confronti dell'ergastolo; qui dobbiamo decidere prendendo atto che l'ordinamento prevede ancora questa pena. Ed è opportuno che la pena sia qui fissata al grado più alto, tanto più che l'argomento proposto testè dal senatore Battello è reversibile. Con il nuovo ordinamento penitenziario vigente, in sostanza tutti quegli argomenti di carattere umanitario che stanno contro la pena dell'ergastolo sono venuti meno, proprio per quello che diceva testè il senatore Battello, cioè che ormai la carcerazione a vita non sussiste più, sempre che il condannato possa utilizzare gli istituti riduttivi del tempo di carcerazione previsti dall'ordinamento penitenziario.

Pertanto ribadisco anche in questa sede il voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Misserville e da altri senatori, richiamando l'Assemblea sull'opportunità che sia mantenuta la pena dell'ergastolo proprio a titolo emblematico rispetto a fatti particolarmente gravi ed odiosi.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Devo dire francamente che non mi hanno convinto gli argomenti dei colleghi Zito e Covi. Non credo si possa pensare di penalizzare con l'ergastolo il narcotraffico affermando che, se l'ergastolo sarà abolito, lo

sarà anche in questo caso. Credo che non bisogna cedere ad una schizofrenia di atteggiamenti che rischia di essere un *escamotage*. Credo che tutti coloro che sono contrari all'ergastolo debbano essere contrari anche a questo emendamento presentato dal senatore Misserville e da altri senatori. Non si può dichiarare di voler aspettare la riforma generale, perchè i valori che sono in gioco, e su cui dovremo scegliere al momento della stessa riforma generale, sono in gioco anche adesso in occasione di questa previsione specifica.

A mio avviso (e non soltanto a mio avviso) i valori in gioco nell'istituto dell'ergastolo sono quelli che discendono dall'articolo 27 della nostra Costituzione, che prevede che una delle funzioni (anche se non la sola) specifiche della pena sia quella della risocializzazione del condannato e l'ergastolo è costitutivamente contrario a questa funzione, in quanto la pena a vita contrasta molto logicamente con il recupero del condannato. Questa è la ragione generale per cui opto per l'abrogazione dell'ergastolo e voterò contro l'emendamento del senatore Misserville.

Il secondo ordine di ragioni è invece relativo alla congruità di questa pena. Devo fare un discorso chiaro e netto: non è vero che c'è congruità fra questa pena per questa condotta criminosa (il narcotraffico aggravato) e i reati oggi puniti con la pena dell'ergastolo. Il collega Battello ha citato la strage e l'omicidio plurimo aggravato. Credo allora che i senatori Covi e Zito non considerino il seguente aspetto: in quei casi il valore della vita è direttamente leso (parlo della strage e dell'omicidio plurimo aggravato), mentre invece nella fattispecie del narcotraffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, anche adulterate, il valore della vita è offeso soltanto in senso potenziale. Certo, anche in quei casi si possono provocare delle morti, ma una esatta considerazione del diritto ci porta a dire che nel caso della strage e dell'omicidio plurimo aggravato il bene della vita è direttamente leso, mentre qui è soltanto messo in pericolo. Pertanto il principio della congruità delle pene rispetto ai reati ci dovrebbe far dire (ecco il secondo argomento a sostegno del mio ragionamento) che la pena dell'ergastolo non è comparativamente adeguata alla condotta del narcotraffico aggravato.

Passando alla terza ed ultima considerazione, mi guarderei bene come legislatore (e spero che questa Aula si guardi bene) dal cedere alla tentazione dell'exasperazione repressiva, perchè, davanti ad un problema così grave come quello del narcotraffico, non bisogna illudere l'opinione pubblica e noi stessi con la prospettiva che l'aggravamento repressivo sia la soluzione del problema. Credo che anche in questo vi sia il rischio della rimozione dell'effettività del problema che, più che richiedere pene alte (magari sproporzionatamente alte), richiede professionalità investigativa, possibilità di identificare l'autore del reato, piuttosto che accontentarsi di una comminatoria astratta di pene gravissime che poi non sono mai - dico mai - applicate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, non seguirò la strada che hanno seguito altri colleghi nel determinare una gerarchia di reati e di orrori che giustificerebbe il ricorso all'ergastolo, anzi seguirò la strada opposta.

Si dice che forse i narcotrafficienti, che vendono in grandi quantità eroina e quindi spacciano droga e morte, sono meno disprezzabili degli autori di una strage che colpisce non centinaia o migliaia di persone ma soltanto decine di persone. Il senatore Zito risponde di no, ma io chiedo al collega Zito: dove ci fermeremo sulla strada della gerarchia dei delitti? Voglio rovesciare il ragionamento: se un uomo violento uccide mia madre, una donna debole, perchè non l'ergastolo per l'uomo violento che uccide la donna debole? Perchè non l'ergastolo per lo stupro, per la violenza sessuale? Perchè non l'ergastolo per chi approfitta dei bambini? Siamo su una china dove non ci si arresta più; ci si affida, senatore Zito, senatore Covi, all'illusione che il delitto possa essere fermato dalla violenza dello Stato, dalla proclamazione della violenza dello Stato. Questo non è vero per il delitto in genere, meno che mai è vero per la criminalità organizzata.

Gli Stati Uniti d'America per loro antica tradizione si sono formati con la giustizia all'ombra degli alberi, con il giudice di pace che con la corda accanto giudicava, esaminava le prove ed emanava la sentenza che era spesso di morte: il cappio al collo per il ladro di cavalli. Però, non è stata la pena di morte in tanti Stati degli USA a fermare Al Capone, a sconfiggere Al Capone, a sconfiggere le bande che con Al Capone si erano formate all'ombra del proibizionismo dell'alcool, è stata la sofisticata legislazione degli Stati Uniti che consentiva allo Stato di andare a leggere nelle aziende i libri tributari, i libri contabili. Così Al Capone è stato scoperto per le evasioni fiscali, è stato fermato dalle mani dello Stato, di uno Stato efficiente che ha saputo coglierlo con le mani nel sacco dove non si aspettava di essere sorpreso.

Non è la proclamazione della pena di morte, non è la spada, la minaccia della spada che rende credibile ed efficace uno Stato. Dietro tutto questo si nasconde molto spesso l'impotenza degli Stati.

Riconosco al senatore Misserville e al senatore Filetti una chiara coerenza. Come negare coerenza a chi qualche anno fa ha raccolto centinaia di migliaia di firme nel nostro paese - giustamente scosso dagli anni di piombo, da tante stragi - per la reintroduzione della pena di morte! Però, chiedo ai compagni socialisti, chiedo agli amici e colleghi democristiani se potete essere unificati anche in questa legge, per tanti aspetti sciagurata, dalla richiesta missina di affidare all'ergastolo, a questo messaggio contraddittorio con la nostra Costituzione, che non nega la possibilità del recupero a nessuno, la sanzione di tale reato. E se la Costituzione non nega questa possibilità a nessuno, ciò vale anche per il peggiore dei delinquenti: questi principi o valgono per tutti o per nessuno. L'unica parte de «I promessi sposi» che ha suscitato in me qualche emozione è stata la splendida interpretazione del ruolo dell'Innominato al momento della conversione: è stata l'unica parte che mi è piaciuta in questo orribile sceneggiato televisivo. Questi principi o valgono per tutti, dal più piccolo al più grande delinquente, o non valgono per nessuno. Che razza di coerenza, senatore Zito, c'è nel dire che quando determineremo l'abolizione dell'ergastolo, allora lei voterà a favore, ma intanto lo ripropone, lo riconferma, lo ribadisce e lo rafforza nel nostro ordinamento? Che razza di coerenza è, colleghi del Governo, quella che fa ribadire in ogni circostanza ed in ogni sede internazionale che l'ergastolo rimane come emblema negativo nel nostro ordinamento, ma che nei fatti nessuno ergastolano muore in carcere, salvo che ciò accada in giovane età e per malattia, perchè tutti molto prima della conclusione della loro vita tornano in libertà, per poi pretendere di mantenere questo emblema

negativo, che a questo punto è semplicemente di impotenza? Infatti, se si crede in determinate posizioni, allora bisogna professarle fino in fondo. In tal senso, devo riconoscere una coerenza agli Stati Uniti d'America, perchè lo loro ideologia affida alla violenza, alla pena di morte la soluzione di questi problemi, ma viene difesa, atrocemente difesa nonostante l'*habeas corpus*, i principi di umanità, le comuni tradizioni cristiane cui la loro società e la nostra si rifanno. La strada è senza china perchè, di fronte all'orrore dei delitti, gli stessi argomenti non chiamano soltanto l'ergastolo, ma anche la pena di morte. Ma questo vuol dire che lo Stato democratico, lo Stato umanitario, lo Stato di diritto cede di fronte alla criminalità ed alla violenza: non è un segno di sicurezza e di vittoria, ma di sconfitta, di resa, di rassegnazione. È una drammatica contraddizione, me lo lasci dire, senatore Zito, quella che si riscontra tra il principio che qui viene proposto e quelli sui quali per tanto tempo ci siamo ritrovati, anche votando contro l'ergastolo qualche anno fa.

Questi sono i motivi di principio, ideali e politici, per i quali il nostro voto è contrario all'emendamento presentato dai senatori Filetti e Misserville. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perchè convinto che le ragioni che possono dare luogo al comportamento finale di ciascun parlamentare sono diverse: anche una sola norma - meglio: il contenuto di una norma - può influenzare il giudizio finale, sulla questione «ergastolo». Non mi convince la costruzione forzata che ho ascoltato. Non mi convince il rilievo che sono in atto iniziative parlamentari, senatore Battello: se siamo del parere di superare la pena dell'ergastolo, possiamo anche chiedere una procedura d'urgenza e procedere alla soppressione.

Non mi convince neppure la considerazione che ormai l'ergastolo è desueto: così costruendo il ragionamento, rischiamo di innestare un tasso di ambiguità e comunque di opportunismo giustificazionista. Dobbiamo proprio preoccuparci del giudizio esterno quando esprimiamo una opinione libera?

Ho il radicato convincimento che l'ergastolo debba essere rimosso dal nostro ordinamento, anche al più presto: darò il mio consenso perchè ciò avvenga. Ma forzare il ragionamento, sostenendo che nel caso in questione non prevediamo l'ergastolo solo perchè è un istituto da abrogare, significa commettere, a mio avviso, una certa leggerezza: nel nostro ordinamento questo istituto esiste ancora.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. E l'ordine del giorno della Camera?

MANCINO. Lasciamo stare gli ordini del giorno. Possiamo farne un altro, senatrice Schelotto; non dobbiamo rimanere prigionieri di valutazioni esterne a questo ramo del Parlamento.

Vorrei adottare un'altra costruzione, e vorrei farlo entrando nel merito: mi convince il secondo ragionamento fatto dal senatore Onorato; sono su

questa linea. Tra di noi c'è chi sostiene la necessità di prevedere la pena massima oggi prevista dall'ordinamento e chi invece ritiene che si possa scendere ad una valutazione di merito e graduare la sanzione: appartengo a questa seconda categoria, senza infingimenti, senza forzature e senza preoccupazioni esterne. Infatti, di questo si tratta: non avendo il coraggio di esternare una posizione di merito, ci si limita a fare riferimento ad un orientamento tutto da verificare sul piano parlamentare.

Credo nella parità delle funzioni dei due rami del Parlamento; se però, in questo ramo del Parlamento, anziché un disegno di legge, fosse proposto un ordine del giorno, voterei per l'ordine del giorno; nel merito sono profondamente convinto che la pena dell'ergastolo non può più far parte del nostro ordinamento: è un convincimento nostro quello di dare valenza alla pena anche nel suo aspetto emendativo. È stato più volte detto in quest'Aula, anche in questa occasione che l'Italia è la patria di Cesare Beccaria. Per noi cattolici, oltre il Beccaria c'è un insegnamento più forte e più alto, secondo cui la speranza della emendazione è più forte del senso di espiazione che ogni pena ha in sé. Al di là di questo mio convincimento, comune al mio Gruppo, ma non necessariamente comune a quest'Aula vorrei esaminare la questione nel merito. Vorrei giudicare se, in presenza delle aggravanti, abbiamo ricercato una strada equilibrata rispetto al contesto ordinamentale e perciò rispetto ad altre fattispecie.

Non potendo non farmi carico della diversità di opinioni esistente nel mio Gruppo - c'è chi sostiene che fino a quando non sarà abrogata, la pena dell'ergastolo appare giusta - dichiaro che il mio Gruppo avrà libertà di comportamento. Sulla soppressione della pena massima, cerchiamo, senatore Battello, di decidere tutti insieme; tutti insieme, sollecitiamo i poteri presidenziali perchè la questione venga all'esame dell'Aula anche prima della fine dell'anno solare. Non possiamo criminalizzare chi propone l'ergastolo: in quest'Aula resistono ideologismi molto forti, che dividono anche quando invece si potrebbe realizzare un'unità di intenti. La libertà di scelta accordata ai senatori del mio Gruppo non mi preclude di immaginare congrua la pena di trenta anni. Tra reati di strage ad esempio, e quello di commercio di droghe pesanti valuto una certa differenza. Perciò, io voto per i 30 anni. (*Applausi dal centro*).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannunciando che intendo dissociarmi dalle posizioni del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Prendendo atto che lei intende dissociarsi, le do la parola ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento.

MORO. Signor Presidente, sono contenta che il Presidente del nostro Gruppo ci abbia lasciato libertà di coscienza, però vorrei ugualmente aggiungere una brevissima annotazione, forse la più breve di quelle che sono state fatte in quest'Aula.

Fermo restando che la giustizia non può mai confondersi con la vendetta, fermo restando che la nostra Carta costituzionale prevede che la pena deve servire anche alla riabilitazione del condannato, fermo restando che l'ergastolo, la pena di morte, il taglio della mano e perfino la tortura non servono come deterrenti, vorrei ricordare ai colleghi e a me stessa che i veri trafficanti di droga non faranno mai trent'anni e neanche tre minuti di

carcere: quindi è inutile dare loro l'ergastolo sulla carta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, lei è in dissenso rispetto alla dichiarazione del senatore Zito?

FABBRI. Intendo fare una dichiarazione di voto come Presidente del Gruppo parlamentare dei senatori socialisti.

PRESIDENTE. È stata già fatta una dichiarazione di voto da parte del senatore Zito.

FABBRI. Il senatore Zito è stato così corretto da dichiarare che ha parlato a titolo personale.

PRESIDENTE. In questo caso ha facoltà di parlare.

* FABBRI. Signor Presidente, io credo che in questa sede si tenda a drammatizzare eccessivamente un problema, che pure esiste ed è drammatico e che dovrà condurre una volta o l'altra ad una scelta del Parlamento e del Paese. Come è noto, il partito al quale mi onoro di appartenere in occasione del referendum sull'ergastolo ha votato per la sua abrogazione ed io naturalmente sono così consenziente con questa scelta che anche in questa occasione preannuncio, a titolo personale, il mio voto contrario all'emendamento proposto dal senatore Misserville e da altri senatori, per le ragioni che molto lucidamente sono state già esposte per ultimo dal senatore Spadaccia con argomentazioni perspicue e per quanto mi riguarda convincenti.

Devo dire però che sono molto rispettoso di chi in questa sede ha un'opinione contraria alla mia, in nome della legge del dialogo e della tolleranza laica, anche se, ad esempio, il secondo ordine di considerazioni del senatore Onorato mi porterebbero ad allontanarmi dal mio primitivo ed originario orientamento. Egli ha detto che è soltanto potenzialmente pericoloso il grande narcotrafficante, che è invece un seminatore di morte plurima mentre il singolo omicida uccide una persona soltanto; quindi egli continua nelle sue argomentazioni aberranti, ma questo personalmente non mi distrae.

Confermo il mio voto a titolo personale, però, attesa la materia e la sede in cui il problema viene dibattuto, non vincoliamo il nostro Gruppo ad alcuna disciplina, anche questo in coerenza con un orientamento libertario dei Gruppi parlamentari socialisti. I senatori socialisti sono pertanto liberi di votare secondo coscienza; il capogruppo, secondo coscienza, preannuncia che voterà contro l'emendamento. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-bis. - (*Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore*). - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (*Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore*). - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti di chiunque determina persona minore degli anni diciotto a commettere uno dei delitti previsti dalla presente legge.

6. Se il minore non è imputabile, chi lo ha determinato risponde del delitto commesso dal minore e la pena è aumentata».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 76 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «uno», con l'altra: «due», e le parole: «da lire due milioni a lire dieci milioni», con le altre: «da lire dieci milioni a lire trenta milioni».

18.1

MISSERVILLE, Signorelli, Filetti, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia, Visibelli

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FILETTI. Signor Presidente, si tratta di un reato di particolare gravità, consistente nell'istigazione, nel proselitismo e nella induzione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In relazione all'entità del reato, noi siamo del parere che le pene previste nella normativa che viene sottoposta all'attenzione e alla votazione dell'Assemblea sono mantenute in misura assai esigua per quanto concerne il minimo della pena. Chiediamo, quindi, che vengano elevati i minimi così come previsto ed indicato nell'emendamento che proponiamo.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19: .

Art. 19.

1. L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (*Divieto di propaganda pubblicitaria*). - 1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76.

3. La pena è dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni se il fatto è commesso mediante pubblicazioni dirette ai giovani».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 78, della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore».

19.1

BATTELLO, SALVATO, ZUFFA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 78 della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla stessa disciplina è soggetta la propaganda pubblicitaria dei superalcolici».

19.2

SALVATO, BERLINGUER, BATTELLO, RANALLI, TEDESCO TATÒ, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, TORLONTANO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. Signor Presidente, l'emendamento 19.1 si propone di chiarire il senso dell'articolo così come uscito dal dibattito delle Commissioni riunite. Ricordo all'Assemblea che il testo delle Commissioni riunite si differenzia dalla normativa vigente per un inciso: «anche se effettuata in modo indiretto».

In sostanza, già la legge del 1975 poneva divieto di propaganda pubblicitaria di sostanze e preparazione comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 e per la sanzione non vi erano problemi. In sede di Commissione, molto opportunamente, giacchè su questo non si torna indietro, è stato inserito l'inciso: «anche in modo indiretto» in riferimento alla propaganda pubblicitaria. Per cui sarà vietata, e quindi sanzionata, anche la propaganda pubblicitaria indiretta, che è tipologia venuta in emersione con molta forza in questi ultimi anni. Ricordo, ad esempio, che alcune note marche di sigarette, non potendo più fare la pubblicità diretta, suggestionano con grandi viaggi, solleticano l'esotismo che è vivo (e non faccio alcuna valutazione se ciò sia un bene o un male) in larghi strati della popolazione anche del nostro paese.

Quindi vietare questa propaganda pubblicitaria anche in modo indiretto è sacrosanto.

La nostra preoccupazione è sorta per una coda che il dibattito in Commissione ha avuto: nel momento in cui questa norma, arricchita

dall'inciso «anche in modo indiretto», è stata interpretata come tale da vietare anche – si è detto esemplificando – un certo tipo di canzoni, un certo tipo di *films*, un certo tipo di letteratura e così via. In quel momento è sorta in molti dei presenti in Commissione una preoccupazione di chiarimento. E ricordo che il giorno immediatamente successivo all'approvazione di tale norma nelle Commissioni riunite larga parte della stampa nazionale ha posto l'interrogativo: «Da adesso in poi ci sarà il pericolo che certe canzoni, certi *films* saranno oggetto di iniziativa penale»? Ecco, è opportuno, secondo i proponenti l'emendamento, un chiarimento. A rigor di termini non ci sarebbe bisogno di chiarimento nella misura in cui l'interpretazione del primo comma restasse aderente al testo e alla lettera della legge, nel senso che la condotta vietata è la propaganda pubblicitaria e aggiungere l'aggettivo «pubblicitaria» al termine «propaganda» significa qualificare restringendolo il sostantivo «propaganda». In sostanza basterebbe fermarsi alla lettera del primo comma per capire che è vietato lo *slogan* pubblicitario, è vietato lo *spot* pubblicitario, sono vietate iniziative le quali sono immediatamente e direttamente – anche attraverso la clausola «in modo indiretto» – rivolte a fini commerciali. Se fosse così, se dai lavori preparatori e dal dibattito di quest'Aula emergesse la comune volontà di consacrare questa interpretazione alla norma, probabilmente saremmo convinti – se uno si alzasse e dicesse questo – a ritirare l'emendamento accontentandoci di una interpretazione univoca quale emergente dai lavori preparatori. Però, poichè i relatori tacciono, anzi, uno di essi, subito dopo il voto in sede di Commissioni congiunte, ha detto che da adesso in poi bisogna stare attenti ai parolieri, alle canzonette e ai *films*, allora noi proponiamo un emendamento che ricalca una tecnica normativa già presente nell'ordinamento. Noi manteniamo in piedi il precetto nel senso del divieto e della sanzione, però diciamo che: «Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore». La tecnica normativa è quella stessa che permette di salvare dall'accusa di oscenità le opere d'arte. Quindi, già nel nostro ordinamento esiste la sanzione contro l'osceno.

CASOLI, *relatore*. Se il Presidente permette, chiederei al senatore Battello se fosse disponibile, eventualmente, a modificare l'emendamento aggiungendo «opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità...».

BATTELLO. Sono d'accordo, senatore Casoli, perchè questo chiarimento va incontro a ciò che si intende per opera dell'ingegno. Ricordo che la dottrina più autorevole, recentissima, esclude che tale protezione possa giungere alle idee pubblicitarie e agli *slogans*. Pertanto siamo perfettamente d'accordo con quanto testè proposto dal relatore. (*Applausi del senatore Imposimato*).

TORLONTANO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo sia giunto il momento di parlare di una grossissima piaga che stranamente è stata messa sempre in sordina, cioè quella dell'acool e dell'alcoolismo.

Si parla tanto di violenza alle donne, di violenza all'infanzia, di violenza in famiglia, di suicidi, di incesti; ma generalmente non si ricorda che alla base di gran parte di tutto questo c'è l'alcoolismo.

L'alcool è l'unica droga (o almeno da considerare tale ad alte dosi) socialmente accettata in Occidente; ciò è legato a tradizioni antichissime che risalgono addirittura ai tempi biblici.

Bisogna però avere presente che in Italia il vinismo, cioè l'alcoolismo da vino, rappresenta una piaga di enorme importanza che ci pone al secondo posto in Europa, dopo la Francia per numero di cirrosi epatiche ad esso correlate. In definitiva l'alcoolismo è conosciuto da noi soprattutto come causa di cirrosi, cioè malattia mortale. Si parla di 28-30.000 morti da alcoolismo. Ma va tenuto presente che storicamente e fino a pochi anni fa il nostro alcoolismo era in sostanza quasi soltanto vinismo. Non abbiamo infatti avuto un grosso apporto, nel passato, di alcoolismo da superalcolici. Oggi invece è immanente questo tipo di alcoolismo che definirei ancora più temibile del vinismo. È chiaro che non si vuole censurare il diritto di bere un bicchiere di vino a tavola (non è certo questo l'alcoolismo). Accanto ai moderati bevitori, vi è oggi un grande esercito di forti bevitori, non delimitato da chiari confini dal mondo degli alcoolisti propriamente detti. Purtroppo oggi l'alcoolismo da superalcolici è ancor più temibile di quello da vino per il danno individuale e sociale che comporta, ne sanno qualcosa i popoli nordici. Il «vinismo», in definitiva, colpisce soprattutto il fegato, per cui può ancora permettere decenni di attività (ci sono stati e ci sono tutt'ora uomini illustri che hanno finito per ammalarsi di cirrosi epatica da vinismo, ma che hanno potuto mantenere ancora per anni una vita in parte intellettualmente attiva. L'alcoolismo da superalcolici invece è ancora più distruttivo in quanto colpisce gravemente il sistema nervoso, demolendo irrimediabilmente la personalità e l'intelligenza del colpito. Ciò significa distruzione progressiva della personalità e della capacità intellettuale. Oggi non solo non viene condotta alcuna compagna educativa in merito (cosa molto grave), esiste invece un progressivo incremento della pubblicità promozionale per i superalcolici generalmente stranieri. C'è da aspettarsi che in occasione del Natale ci sia un enorme incremento di questa pubblicità, che non conosce più limiti.

Purtroppo in Italia non disponiamo neanche di indagini attendibili sul danno da alcool. Negli Stati Uniti, dove in genere si dispone di indagini accurate, si parla di un danno economico da alcool di 89 miliardi (si consideri che l'alcoolismo americano è soprattutto da superalcolici). Da noi non c'è nulla di preciso, però si ritiene che almeno 90.000 incidenti automobilistici e che un suicidio su 4 siano legati all'alcool. Vediamo ora che cosa accadrebbe se ci fosse un parallelo incremento dell'etilismo da superalcolici. Non posso entrare nel merito della patologia ed in proposito mi limiterò a qualche rapido accenno. Intanto, come stadio finale, dell'etilismo da superalcolici abbiamo il *delirium tremens* e già la terminologia fa intravedere la gravità del quadro morboso.

Si tratta di tremori, di convulsioni, e anche di collasso finale con morte. Quello che non si tiene presente è che mentre in realtà nell'astinenza da eroina le morti sono inesistenti o eccezionali, le morti da astinenza da alcool invece sono tutt'altro che eccezionali. Comunque uno dei primi segni dell'evolversi dell'abitudine all'alcool verso la «dipendenza» è costituito dai tremori che si arrestano con l'ingestione dell'alcool. Pertanto già all'inizio della dipendenza, molti soggetti per evitare i tremori sono costretti a bere. Dopo questa prima fase di tossico-dipendenza, si attua la progressiva disintegrazione della personalità, fino ad uno stato di demenza. C'è oggi anche un progressivo incremento di donne di casa etiliste da superalcolici,

anche con la conseguenza di gravi danni cerebrali irreversibili nei nati da esse. Ad evitare che al danno da «vinismo» se ne aggiunga un altro ancora più grave, da etilismo da superalcolici vi invitiamo a votare a favore del nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 19.1, indirettamente, signor Presidente, i relatori sono favorevoli a condizione che l'emendamento suoni in questi termini: «Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità tutelate dalla legge...». Se tale modificazione sarà recepita, i relatori esprimeranno parere favorevole sull'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.2, direi che siamo tutti perfettamente d'accordo sulla necessità di una revisione della disciplina concernente quest'altro prodotto, che consideriamo sicuramente nocivo e che abbisogna appunto di una particolare disciplina. Tuttavia, per coerenza con la linea che fino ad oggi abbiamo tenuto, soltanto per ragioni sistematiche, esprimiamo parere contrario sull'emendamento, pur condividendone lo spirito e la finalità (eventualmente, potrebbe essere accolto un ordine del giorno in materia), nella consapevolezza che, allorquando si tratterà questa materia, sarà necessaria una rivisitazione complessiva della relativa disciplina. Del resto il ministro Jervolino ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge che dovrà mirare ad una nuova e globale regolamentazione della materia degli alcoolici e dei superalcolici.

In questo senso, per mere ragioni di carattere sistematico, i relatori allo stato esprimono parere negativo, dichiarando di non essere contrari ad un'eventuale trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sull'emendamento 19.1, avendo i proponenti accettato la correzione suggerita dal relatore, il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo, riconoscendo le buone ragioni dei proponenti.

Per quanto concerne l'emendamento 19.2, la materia è delicata ed importante e il Governo è impegnato in iniziative legislative che la disciplinano. Ma, proprio per le ragioni esposte dal relatore, vale a dire perchè esiste un criterio che abbiamo mantenuto durante tutto l'iter di lettura ed approvazione di questo disegno di legge ed anche per dare delle risposte che non siano episodiche, ma legate ad un'organica visione del problema e quindi delle normative che devono accompagnare tale intervento, il Governo invita i proponenti a prendere atto di questa posizione del Governo stesso e a ritirare l'emendamento per non provocare una votazione contraria, quale è stata proposta in tal caso dal relatore e che dovrebbe essere proposta anche da parte del Governo sempre per le suddette ragioni. Invitiamo pertanto i proponenti ad accogliere questa presa di posizione, a prendere atto dell'impegno del Governo ad affrontare con apposito disegno di legge la materia, accogliendo lo spirito della proposta emendativa, e, dietro queste assicurazioni, a ritirare l'emendamento stesso. Diversamente, il parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Condividiamo pienamente le finalità di questo emendamento. Tuttavia, non possiamo nascondere che nutriamo qualche preoccupazione sulla sua lettera. Vorrei infatti ricordare che questo emendamento – come poc'anzi ha detto il senatore Battello – nasce dalla preoccupazione sorta quando, *a latere* del dibattito in Commissione, erano emerse interpretazioni che sembrava potessero fare estendere il significato del divieto di propaganda pubblicitaria a fattispecie che invece con la propaganda pubblicitaria in senso stretto, anche se indiretta, nulla hanno a che fare.

Vorrei poi ricordare che lo stesso relatore Casoli, intervenendo successivamente in Commissione, ha avuto modo di chiarire la portata dell'interpretazione da dare a questo articolo e ha dichiarato che, quando si parla di propaganda pubblicitaria anche indiretta, sempre e solo di propaganda pubblicitaria si vuole trattare. Se approvassimo questo emendamento, anche con la modifica suggerita dal relatore, non vorrei diventasse lecita invece un'interpretazione per cui tutto ciò che rientra nella dizione delle opere di ingegno tutelate dalla legge possa essere ricondotto alla propaganda pubblicitaria anche quando di essa non si tratti. Per evitare il rischio che ci si possa trovare di fronte ad una interpretazione per cui una frase di qualcuno, una battuta, una canzone cantata per strada che non rientri nella fattispecie delle opere dell'ingegno tutelate per legge, ma che non sia in senso stretto propaganda pubblicitaria, possa invece essere ritenuta propaganda pubblicitaria indiretta, vorrei chiedere ai proponenti dell'emendamento e al relatore una soluzione diversa, come del resto mi pareva suggerisse il senatore Battello: avere in questa sede una dichiarazione solenne del relatore che ribadisca quanto il relatore aveva già detto in Commissione ai fini dell'interpretazione, cioè che quando si parla di propaganda pubblicitaria, solo di propaganda pubblicitaria si tratta. Di fronte a questa dichiarazione, vorrei chiedere al proponente di ritirare l'emendamento, in modo da non ingenerare l'equivoco che ciò che non è tutelato dal diritto di autore diventi automaticamente propaganda pubblicitaria anche quando non sia tale.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Svolgerò una dichiarazione di voto a titolo personale. La mia posizione è contraria all'introduzione dell'emendamento 19.1, anche come modificato, perchè mi pare che il testo presentato dal Governo sia perfettamente equilibrato e tale da metterci al riparo da qualsiasi sorpresa. Potremmo effettivamente trovarci di fronte a manifestazioni di propaganda pubblicitaria ma mascherata: basta essere anche superficiali conoscitori degli strumenti, dei mezzi e delle invenzioni della pubblicità per capire che ci sono molti modi per fare propaganda pubblicitaria; ci sono i modi diretti che conosciamo dalla televisione, ci sono quelli della stampa, ci sono quelli della radio, ci sono quelli dei cartelloni, ma ci sono anche i *flash* inseriti nei film, ci sono prodotti commerciali presentati in alcuni film tanto che questi non

godono di determinate sovvenzioni in quanto hanno già usufruito di contributi dalle società produttrici dei prodotti in essi indicati. Insomma, questo emendamento costituisce una affermazione di ingenuità clamorosa rispetto alla propaganda pubblicitaria.

Se vogliamo dire che la propaganda pubblicitaria è quella che veniva intesa intorno al 1931 o al 1932, allora diciamo pure queste cose, facciamo il dibattito così come esso viene avanti. Però, se vogliamo tener conto di tutto ciò che è la propaganda pubblicitaria, nei suoi vari aspetti, lasciamo quel testo perchè le opere protette e tutelate dalla legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono certamente estranee alle sanzioni previste dall'articolo 19, mentre possono aversi - e perchè dobbiamo tarparci le ali fin d'ora? - forme di propaganda che persone le quali dispongono di decine di migliaia di miliardi possono, in surrogato di certe forme di propaganda, mettere in atto attraverso il sovvenzionamento di determinati tipi di spettacolo. Tutto ciò riguarda il complesso campo dello spettacolo, la sua libertà, la libertà dell'ingegno che deve sempre essere salvaguardata. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che esistono forme spurie che oggi non possono essere esemplificate, perchè se ponessi mano agli emendamenti presentati all'articolo 19, potrei fare una casistica lunga cinque pagine, il che è inopportuno.

Pertanto, il testo del Governo è il più giusto e nulla hanno da temere i diritti d'autore, le opere d'ingegno tutelate dai medesimi. Non hanno certo da temere i racconti dell'orrore nè le opere di quei poeti che si sono inebriati con le droghe, perchè si tratta certamente di opere d'ingegno. Hanno invece da temere tutte le opere surrettizie che certamente verranno prodotte quando saranno preclusi determinati canali di pubblicità. E di forme simili ne potranno essere prodotte centinaia, perchè migliaia sono i miliardi a disposizione.

Allora, per questa ragione e perchè qui si parla di pubblicità senza conoscere cosa veramente essa sia, senza rendersi conto dell'evoluzione dello spettacolo in senso pubblicitario, non posso essere d'accordo con questo emendamento e voterò per il testo così come è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai proponenti.

È approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 19.2 se accettano l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, la richiesta di ritirare l'emendamento trasformandolo in ordine del giorno è stata presentata con garbo e, certo con intento costruttivo dal relatore, senatore Casoli, e dal sottosegretario Castiglione. Tuttavia, avendo ben riflettuto manteniamo l'emendamento. Le ragioni di merito sono quelle esaurientemente esposte dal collega Torlontano e non è necessario tornarvi.

Il consumo dei superalcolici è un fenomeno preoccupante che incide in misura crescente sulla salute, e quindi una disciplina restrittiva rispetto alla pubblicità di questi prodotti ci appare fondamentale ed urgente.

Del resto, questa necessità non è stata negata nè dal Relatore nè dal Sottosegretario, i quali auspicano soltanto che noi, rinunciando a questo emendamento, accettiamo che la materia venga rinviata ad altra sede. La proposta non ci convince perchè, al di là dell'urgenza di provvedere, voglio sottolineare che l'articolo 2 già approvato dalla maggioranza suona nella rubrica: «Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope». Lo stesso articolo, al punto c), prevede tra i compiti dello stesso Servizio quello di raccogliere ed elaborare dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool. Aggiungo che i relatori hanno presentato venerdì un emendamento, al quale abbiamo dato il nostro voto favorevole, che prevede un'attività informativa attraverso i mezzi di comunicazione di massa circa la nocività delle sostanze stupefacenti, psicotrope e degli alcoolici.

Mi sembra quanto meno contraddittorio che, nel momento in cui proponiamo delle norme generali relative all'Osservatorio e prevediamo un progetto degli enti pubblici per la divulgazione di massa e l'informazione, consentiamo contestualmente a che si diffonda la pubblicità dei superalcolici.

Ecco la ragione per la quale, pur non dubitando delle lodevoli intenzioni con cui ci è stato chiesto di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, intendiamo invece mantenerlo e chiediamo che venga posto in votazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento presentato dalla senatrice Salvato e da altri colleghi del Gruppo comunista.

Non ripeto le cose che ha detto il senatore Torlontano, che ha spiegato qual è in questo momento la diffusione dei superalcolici ed il pericolo che questa diffusione comporta. Si tratta di un fenomeno che è sicuramente di gran lunga più diffuso della droga e non si capisce come non venga preso in considerazione da parte della maggioranza. Vorrei sottolineare un aspetto particolare per cui raccomando l'approvazione di questo emendamento: conoscendo quali sono attualmente i danni e la vastità del fenomeno, trovo che sarà un fatto ben grave se questa Assemblea dovesse bocciare un emendamento come quello presentato dai colleghi comunisti: sarebbe una specie di legittimazione della propaganda dei superalcolici.

Per questi motivi, raccomandiamo che l'emendamento presentato dai compagni comunisti venga approvato ed esprimiamo il nostro voto favorevole.

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, lei intende parlare a titolo personale?

DE CINQUE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione su quanto segue. I colleghi hanno titolo ad intervenire nella discussione sugli emendamenti, sia pure nel contesto della organizzazione che è stata effettuata.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione di voto, a norma dell'articolo 109 del nostro Regolamento, essa spetta al rappresentante di ciascun Gruppo; non può essere concessa a tutti i colleghi che vogliono prendere la parola per dichiarazione di voto, tranne nel caso in cui, espressa la posizione del Gruppo, il senatore chieda di dissentire rispetto a quella stessa posizione.

Raccomanderei pertanto che anche gli altri colleghi, prendendo la parola, come ha fatto il senatore Alberti il quale ha detto di parlare a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, dichiarino se parlano a nome del Gruppo, nel qual caso concederò la facoltà di parlare; nel caso invece non siano autorizzati a parlare a nome del Gruppo non posso dare la parola, salvo - ripeto - che, secondo quanto stabilisce il comma 1 dell'articolo 109 del Regolamento, per annunciare il proprio voto senza specificarne i motivi, dichiarando solo se si è favorevoli, contrari o se ci si astiene.

Ha facoltà di parlare il senatore De Cinque.

DE CINQUE. Signor Presidente, la ringrazio per il richiamo. Mi limito a dire che voterò a favore dell'emendamento 19.2.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, poichè i Gruppi non si sono espressi, qualcuno di noi potrebbe anche parlare. In ogni caso, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo annuncio il voto favorevole sull'emendamento, in coerenza anche con l'atteggiamento che avevamo sempre assunto in proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

È approvato.

(Applausi dall'estrema sinistra).

VOCE DAL CENTRO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo allà controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(Applausi dal centro e dalla destra. Commenti del senatore Fabbri).

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - (*Pene accessorie*). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, 71-quater, 73 e 76, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La sentenza di condanna, pronunciata ai sensi dell'articolo 72-bis, e il provvedimento di cui all'articolo 101, comportano la confisca delle sostanze e dei mezzi comunque usati per commettere il reato».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 79 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 1.

20.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 79 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «un anno».

20.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, si illustrano da sè.

PRESIDENTE, Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1 e 20.2.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Integrazioni all'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685)

1. All'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Salvo quanto disposto nei commi precedenti, il prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, può espellere dallo Stato gli stranieri imputati di uno dei delitti previsti dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano ai cittadini comunitari, osservando le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone».

20.0.1

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SIGNORELLI. Signor Presidente, abbiamo inteso ripresentare quanto è stato tolto (o maltolto) dalla legge n. 685 del 1975. Riteniamo infatti che l'osservazione debba volgersi ad un dato di fatto: il fenomeno dell'espansione della droga è legato anche alla presenza di immigrati stranieri, non comunitari, i quali per pura sopravvivenza sono costretti molto spesso a vivere di droga, in questo Stato di diritto che non garantisce i basilari diritti umani a quanti fa entrare nei propri confini con falso manicheismo libertario. Da molti segnali si profila una nuova minaccia criminale rappresentata dalla forza da sbarco che da molto tempo ha raggiunto la facile testa di ponte italiana, territorio sguarnito, formata da truppe scelte provenienti dal Nord-Africa pronta a dare man forte alla criminalità nazionale ed internazionale sul nostro territorio, addestrata in autentiche università del crimine che si aggiunge a tutta la rete della diffusione minuta della droga: nelle periferie delle megalopoli, dove si consumano tante esistenze, questa disgraziata gente è sfruttata e sottoposta ad ogni tipo di prostituzione, senza neanche una tutela dei diritti fondamentali dell'uomo tra i quali quelli che riguardano la tutela dell'igiene e della salute. Ed è

attraverso questa strada che si espande anche l'AIDS. Quindi, prego i colleghi di reintrodurre una norma di salvaguardia che secondo noi è molto importante per prevenirle e combattere la diffusione del fenomeno droga, soprattutto concedendo la possibilità alle autorità prefettizie di poter ricorrere alla eventuale espulsione dello straniero che si sia reso colpevole di consumo di droga attraverso l'intervento della magistratura.

È una norma di salvaguardia anche per gli immigrati che pullulano senza una minima tutela sul nostro territorio. *(Applausi da destra)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, i relatori si rimettono all'Assemblea. È già stata svolta una lunga discussione in sede di Commissione. L'emendamento 20.0.1 ripropone il testo già formulato dal Governo sul presupposto che debba essere l'autorità di pubblica sicurezza a prendere un provvedimento cautelare quale quello dell'espulsione prima del passaggio in giudicato della sentenza.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BOATO.** Signor Presidente, questo emendamento potrebbe anche essere votato e bocciato senza neppure rendersi conto di cosa sia giusto votare e – a mio parere – bocciare. Ritengo, invece, sia giusto che l'Aula si renda conto di cosa sta votando e mi dispiace che il relatore Casoli, che è un alto magistrato oltre che un senatore della Repubblica, si sia rimesso all'Aula in questa materia che è di estrema delicatezza.

Cito la frase centrale dell'emendamento: «Salvo quanto disposto nei commi precedenti, il prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, può espellere dallo Stato gli stranieri imputati di uno dei delitti previsti dalla presente legge».

È pazzesco questo emendamento! Senatore Signorelli, lei chiede il garantismo per un suo parente e quando chiede il garantismo trova anche solidarietà, dopo di che presenta lei un emendamento che meno garantista di così sarebbe stato impossibile presentare. E mi meraviglio che il relatore si rimetta all'Assemblea essendo anche un magistrato. Qui ci troviamo di fronte ad un procedimento penale – l'ipotesi – per cui la magistratura ha proceduto all'incriminazione e sta indagando; probabilmente si tratta di una persona incarcerata e, si immagina, di una persona che ha il diritto-dovere, essendo imputata, di difendersi nei confronti del magistrato che l'ha incriminata. Questa persona viene invece espulsa dallo Stato italiano. Vi è, cioè, una sorta di sentenza definitiva passata in giudicato che prevede l'espulsione dallo Stato italiano prima che l'imputato possa dire quali sono le sue discolpe, possa esercitare il diritto nel processo e magari vedersi assolto in quello stesso processo.

Se si vuole applicare il garantismo, non c'è un garantismo per i cittadini italiani e un non garantismo per gli stranieri (*Commenti dalla destra*), come se gli stranieri avessero meno diritti rispetto alla difesa di qualsiasi altro cittadino italiano.

Anzi, signor Presidente, poichè sappiamo purtroppo che a volte questi diritti della difesa sono conculcati dal fatto che non si conosce la lingua, che non si ha un avvocato, o che si ha un avvocato d'ufficio che non conosce la causa, che si sta in carcere abbandonati a se stessi (le carceri italiane sono spesso piene di casi di questo genere), immaginare che tutto si risolva con un provvedimento amministrativo del prefetto, senza che vi sia l'esercizio dell'azione penale e l'esercizio dei diritti della difesa nel processo, è francamente una cosa abnorme dal punto di vista giuridico.

Pregherei allora il relatore Casoli, che è un alto magistrato oltre che un relatore del Senato, di ripensarci un istante, di non rimettersi all'Aula e di esprimersi con un parere giuridicamente motivato su una materia come questa; e comunque mi auguro che l'Aula respinga questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè non saprei come definire una eventuale approvazione di questo emendamento da parte della nostra Assemblea, se cioè si ripristinasse quello che le Commissioni hanno cancellato. Faccio presente a voi, con animo preoccupato quello che adesso ha detto il senatore Boato: se noi stabilissimo un principio qual è a fondamento dell'emendamento, il nostro paese diventerebbe il campione della illegittimità più assoluta e non credo che qualcuno di noi voglia questo. Io chiedo come sia possibile espellere qualcuno che è imputato quando voi sapete che ormai la giurisdizione sta discutendo, anche in vista della nuova legge che il Governo sta preparando, del caso in cui un cittadino straniero che è in regola e che sta nel nostro paese, qualora venisse condannato per un reato e scontasse la condanna potrebbe anche continuare a rimanere nel paese (addirittura quindi se venisse condannato!). Qui, invece, stiamo addirittura discutendo di uno straniero semplicemente imputato; non posso dire altro, non voglio usare molti argomenti, non devo ricordare a voi, colleghi senatori, e tanto meno al Governo, che abbiamo appena ratificato circa due mesi fa la Convenzione di Strasburgo che stabilisce che il cittadino straniero viene espulso soltanto ed esclusivamente su decisione dell'autorità giudiziaria. Mi fermo qui anche perchè credo che sia talmente evidente che non possiamo compiere un atto di questo genere che non ho dubbi che questa Assemblea non consentirà questo ripristino e non approverà questo emendamento. (*Applausi dell'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, ricordo che su questa materia in Commissione si è svolta una discussione molto accesa. Certo non mi

meraviglio che i colleghi del Movimento sociale ripropongano un testo che fa il paio con il vigente testo unico di pubblica sicurezza del 1931 il quale prevede l'espulsione prefettizia dello straniero solo se costui sia denunciato per violazione di una norma del predetto testo unico. Però anch'io mi meraviglio del fatto che relatore e Governo si siano rimessi all'Assemblea per dare, quindi, la possibilità di via libera ad un testo - mi limito a dire soltanto questo - che forse ha come funzione latente, come ragione recondita, quella di risolvere per via obliqua il problema degli stranieri in Italia. Basta con questa norma che un qualsiasi personaggio, magari un confidente della polizia o altro, denunci per traffico uno straniero perchè questi venga espulso dal nostro territorio senza nessuna garanzia.

Per questo annuncio il nostro voto contrario.

SANESI. Lei non sa leggere. Legga bene l'emendamento.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, le considerazioni che faceva poco fa il compagno Serri valgono per tutto il dibattito. In un momento particolare in cui tutti, a parole, dichiarano la loro apertura, la loro disponibilità a prendere in considerazione i vari problemi, noi addirittura vogliamo, pensiamo e crediamo di poter reinserire una norma che abbiamo cancellato in Commissione; la cosa che più colpisce e più meraviglia è l'atteggiamento del Governo, del ministro Jervolino che tace. (*Commenti del ministro Jervolino Russo*). Questa è una cosa vergognosa, ministro Jervolino, lei deve accettare la proposta della Commissione, perchè questo non le fa certamente onore.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, è passata circa mezz'ora da quando si faceva richiamo ad una maggiore disciplina nell'ambito degli interventi che ognuno faceva qui, in quest'Assemblea, e ricordo che il capogruppo della Democrazia cristiana, senatore Mancino, richiamava alcuni colleghi a non criminalizzare troppo certi aspetti che ognuno può in un certo senso far risaltare o meno.

Si parlava prima dell'ergastolo. Qualcuno forse non vuol capire o intende criminalizzare per l'occasione il significato di questo emendamento. Voglio osservare che certi interventi addirittura vanno a ruota libera e offendono anche esponenti del Movimento sociale che hanno preso la parola, come nel caso del senatore Signorelli, a proposito del quale il senatore Onorato ha parlato di garantismo per congiunti. A parte che si tratta di un fatto personale di rilevanza umana che il senatore Signorelli ha pagato duramente anche per il fratello, ritenevo e ritengo opportuno che in quest'Aula non dovessero affacciarsi ombre così criminalizzanti per un emendamento che poi, in definitiva, richiama una legge operante, cari senatori, perchè in questo caso voi dovevate rifarvi e accusare una legge da

voi votata recante il n. 943. Infatti, se prendete gli articoli di quella legge è chiara ed implicita in quell'articolato la condanna del lavoratore extracomunitario condannato con sentenza definitiva, anche se questo può sviare l'attenzione dei senatori su qualcosa di diverso. La legge n. 943 è stata votata da voi, ma se anche non fosse così, voglio ricordare ai colleghi senatori che non si può non fare a meno di ricordare o di leggere qualche volta il giornale.

Il senatore Signorelli è stato chiaro in alcuni passaggi; il nostro non vuol essere un atteggiamento criminalizzante nei confronti dei lavoratori extracomunitari, ma vuole anche soprattutto lanciare un allarme per la situazione attuale nelle carceri italiane. Sono oltre 5.000 gli immigrati detenuti nelle carceri italiane; se anche a qualcuno non facesse comodo questo dato rilevante, va ricordata l'*escalation* delle morti violente lungo il litorale della Domiziana dove ogni giorno vengono trovati assassinati senegalesi, nigeriani, dediti allo spaccio della droga. Allora girare la testa dall'altra parte e far finta che nulla accade in questo paese per garantire nulla significa essere proprio degli incoscienti. Noi abbiamo il dovere di richiamare l'Assemblea e i cittadini italiani ai pericoli di questa legge e siamo soprattutto coscienti di aver svolto fino in fondo il nostro dovere. (*Applausi dalla destra*).

ROSATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ROSATI. Tra le tante ragioni che il Gruppo della Democrazia cristiana ha per votare contro questo emendamento, e alcune sono già state esposte, ce n'è una di carattere giuridico che attiene alla sottoscrizione di impegni internazionali da parte del nostro paese. Questo Senato della Repubblica ha ratificato qualche mese fa (lo ricordo perchè ne fui relatore) una convenzione internazionale sottoscritta dal nostro Governo che sottopone a giudizio preventivo l'eventualità di espulsione di uno straniero dopo condanna penale nel nostro ordinamento. Qui si tratta addirittura di un imputato che sarebbe estromesso con provvedimento prefettizio.

È ben vero che vige ancora, purtroppo, il regolamento di pubblica sicurezza del 1931 che prevede in questi casi l'accompagnamento alla frontiera del Regno, ma non credo che sia stata invano sottoscritta e ratificata dal nostro Parlamento questa convenzione internazionale. È una ragione in più che mi fa esprimere, in questo caso a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, contrarietà a questo emendamento. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 6 dicembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).

- POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).

- CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).

- PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).

- CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

- TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).

- FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

ALLE ORE 16

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).

- POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).

- CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).

- PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).

- CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

- TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).

- FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1974).

III. Esame di domande di autorizzazioni a procedere in giudizio

1. nei confronti del senatore Franco, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 69*)

2. nei confronti del senatore Azzaretti, per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 324 del codice penale e agli articoli 61, n. 2, e 479 in relazione all'articolo 476 del codice penale (*Doc. V, n. 70*).

3. nei confronti del senatore Tornati, per il reato di cui agli articoli 110, 112 e 340 del codice penale (*Doc. IV, n. 71*).

4. nei confronti del senatore Pizzo, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (*Doc. IV, n. 73*).

5. nei confronti del senatore Pierri, per il reato di cui agli articoli 110, 479, 640 del codice penale (*Doc. IV, n. 74*).

6. nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV, n. 76*).

7. nei confronti del senatore Greco, per il reato di cui agli articoli 81 e 341, commi primo e ultimo, del codice penale (*Doc. IV, n. 78*).

La seduta è tolta (ore 23,35).

